

Riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca (Legge n. 15/2022)

Linee guida dell'Università degli Studi di Trieste

La Legge 15 del 25 febbraio 2022, modificando il testo dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 165 del 2001, ha sancito la competenza del riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca esteri direttamente in capo alle Università e alle Istituzioni equiparate.

La richiesta di riconoscimento accademico del dottorato di ricerca estero è finalizzata a ottenere il titolo finale italiano di medesima natura, cioè avente valore legale nel nostro sistema.

L'equipollenza prevede la verifica dettagliata della corrispondenza di livello e contenuti tra titolo estero e titolo italiano. Il titolo estero riconosciuto equipollente ha lo stesso valore legale del titolo italiano corrispondente (Dottorato di Ricerca).

La valutazione di un dottorato estero ai fini dell'ottenimento del titolo di Dottorato di Ricerca italiano può produrre i seguenti risultati:

- il rilascio diretto del corrispondente titolo italiano di Dottorato di Ricerca;
- il diniego al riconoscimento del titolo estero nel caso di difetto della documentazione richiesta o "differenza sostanziale".

A fini della valutazione del titolo estero di dottorato per il rilascio diretto del titolo italiano di Dottorato di Ricerca, il titolo estero dovrà sempre rispettare tutte le seguenti caratteristiche:

- essere titolo ufficiale di dottorato, corrispondente al terzo livello del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale, accreditata e/o riconosciuta del sistema estero;
- conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- presentare i medesimi elementi del titolo italiano corrispondente in termini disciplinari, natura di ricerca, durata e modalità di ottenimento;
- deve esistere presso l'Ateneo un corso di Dottorato di Ricerca comparabile con il dottorato estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare; il Collegio dei docenti dovrà riconoscere che le tematiche del dottorato siano pertinenti al percorso del dottorato estero;
- l'Ateneo deve aver già rilasciato il relativo titolo di dottorato per cui si chiede il riconoscimento ovvero il relativo corso di dottorato deve essere giunto a conclusione almeno del primo triennio dalla sua istituzione/attivazione

Tali requisiti valgono per tutti gli studenti con titolo estero di dottorato, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal Paese che lo ha rilasciato.

La valutazione sarà effettuata in armonia con le Linee Guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di Dottorato di Ricerca in Italia emanate dal **CIMEA - Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche** (<https://www.cimea.it>) con il documento n. 137 ed eventuali successivi aggiornamenti.

➤ Procedura per riconoscimento accademico del dottorato di ricerca estero:

1. L'interessato compila e presenta l'istanza on line, allegando la documentazione di cui al paragrafo "Documentazione richiesta".
In attesa dell'attivazione di una procedura dedicata l'interessato dovrà contattare l'Ufficio dei Dottorati dell'Ateneo per concordare la consegna della domanda e la relativa documentazione.

2. L'Ufficio incaricato effettua la verifica amministrativa sull'istanza entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione completa. I termini possono essere sospesi, al fine di acquisire informazioni, certificazioni o comunque documentazione mancante.

La verifica amministrativa riguarda: il titolo di accesso agli studi dottorali, l'ufficialità e la denominazione del titolo, lo status e la natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo e dell'eventuale istituzione che ha erogato gli studi (se differente), la natura, il livello e la durata del titolo.

3. Al termine della verifica amministrativa, se positiva, l'Ufficio invia la documentazione al Coordinatore del corso di dottorato di ricerca per il quale è stato richiesto il riconoscimento accademico.

Il Coordinatore invia la predetta documentazione al Collegio dei docenti che può decidere di affidarla alla pre-valutazione di una commissione di sua nomina, istituita *ad hoc*. Il Collegio o la commissione si può avvalere del supporto di esperti, esterni al Collegio, per un parere tecnico.

La valutazione tiene conto del contenuto della tesi e del percorso di formazione e di ricerca svolto e della sua coerenza con il dottorato di ricerca per il quale si richiede il riconoscimento. Il Collegio esprime il proprio parere (positivo = rilascio; negativo = diniego) entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

È facoltà del Collegio richiedere ulteriore documentazione. La richiesta congela il termine della verifica fino al perfezionamento della documentazione.

Il riconoscimento accademico viene successivamente deliberato dal Senato Accademico. Il procedimento si conclude con un provvedimento adottato con Decreto Rettorale nel termine massimo di 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione.

➤ **Costi**

Per la verifica dei requisiti di equipollenza è richiesto il pagamento di un'indennità, indipendentemente dall'esito della domanda. Il pagamento dovrà essere eseguito obbligatoriamente con la procedura PagoPA contestualmente alla presentazione dell'istanza. L'avvio della procedura di riconoscimento dell'equipollenza non consente l'ottenimento di un eventuale rimborso dell'indennità versata.

Se la richiesta di riconoscimento ottiene parere favorevole, è richiesto il pagamento di un'indennità di equipollenza.

Gli importi delle indennità sono definiti ogni anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

➤ **Documentazione richiesta:**

- 1) Documento di identità in corso di validità (passaporto, per cittadini extra UE);
- 2) Copia del titolo di secondo ciclo che ha consentito l'accesso al corso di dottorato estero. Se il titolo di accesso è rilasciato da un'istituzione italiana, il richiedente deve presentare l'autocertificazione.
Il titolo estero deve essere accompagnato da una traduzione ufficiale in italiano o in inglese, se non già rilasciato in una di queste lingue;
- 3) Copia del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna o di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework – EQF), conseguito presso un'istituzione della formazione superiore ufficiale estera. Il titolo estero deve essere accompagnato da traduzione ufficiale in italiano o in inglese, se non già rilasciato in una di queste lingue.
- 4) Con riferimento al titolo di cui al punto 3:

- a) Attestazione di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) o Dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico o consolare italiana all'estero competente per territorio, dalla quale risulti: la durata legale del corso di dottorato frequentato, come prevista dall'ordinamento universitario estero, e la natura giuridica dell'istituzione estera (se pubblica, privata, accreditata o comunque abilitata a rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale);
 - b) Attestazione/certificazione rilasciata in lingua inglese (o, se in altra lingua, accompagnata da traduzione in inglese o italiano) dalla competente istituzione accademica estera dalla quale risultino: la denominazione e il numero di anni di durata del corso di dottorato, la data della prima iscrizione, gli anni accademici di successiva iscrizione, la data del conseguimento del titolo, la valutazione finale e l'eventuale scala di valutazione adottata (se non già presente nel documento di cui al punto precedente), le attività formative e di ricerca svolte dal dottorando, inclusi eventuali periodi di mobilità, al fine del conseguimento del titolo di dottorato. In alternativa alla predetta certificazione può essere presentato il Diploma Supplement, qualora contenga i dati salienti del percorso dottorale svolto (come sopra indicati).
- 5) Con riferimento ai documenti di cui ai punti 3 e 4b: legalizzazione (o *Apostille* dell'Aja, ove prevista), salvo i casi di esenzione. Con riferimento alla certificazione di cui al punto 3, in alternativa alla legalizzazione o *Apostille* può essere presentata un'attestazione di verifica dell'autenticità del titolo, rilasciata dal CIMEA;
- 6) Copia della tesi di dottorato e/o indicazione dell'indirizzo web dell'archivio dedicato dell'Istituzione o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza. La tesi deve essere accompagnata da idonea traduzione in lingua italiana o inglese, qualora non sia già redatta in queste lingue.
- 7) Curriculum vitae/studiorum in italiano o in inglese nel quale siano riportati eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca e di insegnamento svolti.